

che il diritto di cittadino fosse soltanto conceduto ai popoli del nome Latino.

Per accrescere vieppiù l'importanza di tale disposizione e per conciliarsi sino la cittadinanza più povera, Gracco capovolse l'ordine stabilito da Servio Tullio nei grandi comizii, quando trattavasi di dare i suffraggi (1). La classe prima, composta tutta dei cittadini più facoltosi, aveva sino allora presso che sola deciso degli affari, perch'essa era la prima chiamata, e perchè la più numerosa di centurie. Il tribuno mutò questa regola sì saggiamente introdotta per garantire i privilegi dell'educazione e dei lumi. Giusta il piano da lui proposto, il diritto di priorità nella distribuzione dei suffraggi fu rimesso alla decisione della sorte, non avuto riguardo all'ordine delle classi e delle centurie; sicchè divenuti eguali tutti i cittadini, la massa dei grandi non signoreggiò più come prima nell'assemblea del popolo (2), e i suffraggi dell'ultime classi non furono più distinti da quelli delle prime.

Ma non bastava un vantaggio politico per soddisfare la moltitudine dei cittadini poveri che abitavano in Roma, stretti da più urgenti bisogni. Gracco accorse a sovvenirli, ordinando con una quarta legge che fosse diminuito in favore dei poveri il prezzo delle granaglie. Così in Plutarco (3), di cui riporteremo le identiche parole, acciò rimanga ognuno pienamente convinto che non sono esse suscettibili che di questo senso.

*Τῶν νόμων, ὅς εἰσεφέρει τῷ δήμῳ χαρίζμενος,  
ἢν σιτικός, ἐπειωνίζων τοῖς πένησι τὴν ἀγορὰν* (4).

Queste espressioni provano che, secondo Plutarco, la legge Sempronia minorò il prezzo dei grani sul mercato,

fine del cap. 41 nell'edizione seguita dagli ultimi editori della traduzione di Amyot.

(1) Frammenti di Sallustio.

(2) Catrou e Rouillé t. 15 p. 478.

(3) Plutarco Vita dei Gracchi c. 38 nella versione di Amyot, e 34 in quella di Ricard.

(4) Tom. VIII delle antichità romane di Grevio p. 945. Dissertazione di Contarini.